



CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Nuovo Modello F 24 per il versamento della sanzione per *remissione in bonis*
(Mod. EAS e 5 per mille) –

Con Risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che i versamenti delle sanzioni conseguenti alla fruizione della *remissione in bonis* per la tardiva presentazione del Mod. EAS e per la tardiva presentazione – entro il 30 settembre - della domanda di iscrizione al 5 per mille, i cui codici tributo sono rispettivamente **8114 e 8115**, devono essere effettuati, a far tempo dall’11 giugno 2018, utilizzando non più il modello F 24 ma, esclusivamente, il **modello F 24 ELIDE** – *Versamenti con elementi identificativi* -, con le seguenti modalità di compilazione.

Nella sezione “**CONTRIBUENTE**” sono indicati:

-nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**” sono indicati:

-nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;

-nel campo “*elementi identificativi*”, nessun valore;

-nel campo “*codice*”, il codice tributo;

-nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma AAAA).